

Pubblicato il 27/10/2025

N. 03055/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 305 del 2025, proposto da

Filippo Tagnese e Associazione Luca **Coscioni** per la libertà di ricerca scientifica Aps, rappresentati e difesi dagli avvocati Patrizio Salerno e Alessandro Gerardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune Catania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto 151;

per l'accertamento

- dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Catania (CT) in ordine alla istanza di cui alla diffida del 05.12.2024 inviata a mezzo P.E.C. dal Sig. Filippo Tagnese all'ente comunale in data 11.12.2024, nonché in

ordine alla diffida del 05.09.2024 inviata a mezzo P.E.C. dall'Associazione Luca **Coscioni** per la Libertà di Ricerca Scientifica APS all'ente comunale in pari data, entrambe aventi ad oggetto il completamento del procedimento amministrativo volto all'adozione da parte del Comune di Catania del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche;

- dell'obbligo dell'ente comunale intimato di provvedere in ordine alle menzionate istanze/diffide e, quindi, di provvedere in ordine al completamento del procedimento amministrativo;

e per la condanna

dello stesso ente comunale intimato a provvedere in ordine alle menzionate istanze/diffide.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che

-con la sentenza 12 maggio 2025, n.1529 è stato accolto il ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune di Catania sull'istanza avente ad oggetto l'adozione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) e condannato il Comune a “*concludere l'iter procedimentale, emanando un provvedimento espresso e motivato, quale che ne sia il segno, idoneo a dare formale riscontro alla domanda dei ricorrenti, entro il termine di giorni 45 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.*”;

-con la sopra citata sentenza è stato stabilito, altresì, che “*Nel caso di ulteriore inadempienza, i ricorrenti potranno chiedere a questo TAR la nomina di un commissario ad acta*”;

Vista l'istanza depositata il 3 settembre 2025, con cui i ricorrenti hanno chiesto la nomina di un commissario *ad acta*, atteso l'inutile decorso del termine assegnato senza che il Comune abbia adottato alcun provvedimento; Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

L'istanza della ricorrente merita di essere accolta, non risultando che l'Amministrazione intimata abbia dato esecuzione alla pronuncia del Tribunale.

Deve, quindi, nominarsi quale commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell'ente in possesso della necessaria professionalità, al quale viene assegnato il termine di giorni 180 (centottanta) per l'espletamento del mandato.

Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente all'espletamento del mandato e al deposito della richiesta di liquidazione.

Deve, per completezza, richiamarsi l'attenzione del commissario ad acta sulla necessità, per quanto attiene alla domanda di liquidazione del compenso, del rispetto del termine di cui all'art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale stabilisce che *“2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato”*.

Deve, sotto tale profilo, precisarsi che il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.

Le spese di fase possono essere compensate avuto riguardo al contenuto della richiesta esitata e all'avvenuta liquidazione delle spese di lite in sentenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) nomina quale commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina con facoltà di delega al quale è assegnato il termine di giorni 180 (centottanta) per l'espletamento del mandato.

Spese di fase compensate.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente

Daniele Profili, Primo Referendario

Valeria Ventura, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Valeria Ventura

IL PRESIDENTE

Aurora Lento

IL SEGRETARIO